



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Ireti S.p.A., in relazione alla procedura CIG 9902284742, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Giampiero De Luca e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giampiero De Luca in Catania, Piazza Trento 2;

contro

Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, Ufficio del Commissario *ad acta* dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, non costituiti in giudizio;

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti

Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, rappresentata e difesa dall'avvocato

Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visti gli atti di causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in seno ai motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio osserva quanto segue: a) a ben vedere, la circostanza che la procedura possa seguire il suo corso non sembra cagionare alla parte ricorrente alcun sostanziale pregiudizio, posto che la società mira al travolgimento della gara, la quale, tra l'altro, non potrà obiettivamente concludersi prima della definizione nel merito del presente giudizio; b) per la definizione della controversia è, infatti, prevista la pubblica udienza del 23 novembre 2023; c) la domanda cautelare deve, quindi, essere rigettata, mentre, avuto riguardo alla particolarità della questione, le spese di lite relative alla presente fase possono essere compensate; f) a seguito della mancata conferma del decreto cautelare, l'Amministrazione potrà ovviamente fissare un nuovo termine per la presentazione delle offerte, se lo riterrà opportuno.

La domanda cautelare deve, quindi, essere rigettata, mentre le spese relative alla presente fase possono essere compensate tenendo conto della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda): 1) rigetta la domanda cautelare e compensa fra le parti le spese relative alla presente fase; 2) fissa per la decisione di merito la pubblica udienza del 23 novembre 2023.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Cristina Consoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO